



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 12 del 02/03/2026

Disposizioni per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali.

Firmato da: Francesco Picarone; Raffaele Aveta; Luca Fella Trapanese; Carmela Fiola; Massimiliano Manfredi; Maurizio Petracca; Loredana Raia; Gennaro Saiello; Elena Vignati



Consiglio Regionale della Campania

XII LEGISLATURA

Proposta di legge
Disposizioni per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle
Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Sin dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale è stato caratterizzato dai principi di universalità ed eguaglianza, veri e propri assi portanti.

Si tratta di un sistema di sicurezza sociale caratterizzato dalla universalità dell'assistenza per tutta la popolazione, attuato non più dai soppressi enti mutualistici, ma mediante il Ssn e finanziato attraverso la fiscalità generale.

Il principio di eguaglianza e il principio di universalità costituiscono presupposto indefettibile per assicurare la coesione sociale e per contrastare le conseguenze sulla salute frutto delle disuguaglianze sociali, derivanti dalle diverse condizioni socioeconomiche dei singoli territori. Alla tradizionale idea di eguaglianza in base alla quale "gli individui con lo stesso stato di salute (o di bisogno) devono venire trattati egualmente", si è progressivamente affiancata la convinzione che "gli individui con peggiore stato di salute o con maggiore bisogno devono venire trattati più favorevolmente" (equità verticale).

Un diritto fondamentale, quello alla salute, non può essere negato a nessuno e l'istituzione regionale ha il dovere di garantire a tutti. La salute deve essere pubblica e universalistica.

Il diritto alla salute è di tutti, anche dei senzatetto. E' la stessa Costituzione a stabilirlo, precisamente all'articolo 32, che al comma 1 stabilisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Se c'è qualcosa che ci ha insegnato la recente pandemia è che il diritto di curarsi è un diritto collettivo, anche per garantire la salute di tutti.

La realtà, ad oggi, risulta differente, infatti per un difetto legislativo, la sua tutela non è garantita a ogni persona. E' il caso di chi rimane senza residenza, che in automatico perde anche il diritto al medico di base. È così per effetto della legge che istituisce il servizio sanitario nazionale, del 1978, da cui si capisce che per ottenere il medico è necessaria l'iscrizione all'anagrafe, legge che però danneggia i soggetti più fragili e bisognosi di assistenza. E così tantissime persone si ritrovano oggi private di un diritto primario, di quel supporto che rappresenta il medico di base. Una privazione grave, gravissima, che danneggia persone in difficoltà, perché a quelle persone che ad un certo punto perdono tutto, si ritrovano anche senza il medico di base.

Quindi, a chi non ha una dimora fisica in cui registrarsi, resta solo l'accesso al pronto soccorso. Una possibilità essenziale per fronteggiare le emergenze, ma meno efficace quando si parla di individui affetti da malattie che necessitano di essere costantemente monitorate. E nei fatti più dispendiosa per lo stesso Sistema Sanitario Nazionale. Il coordinatore del "progetto Italia" di Emergency, che dal 2006 offre cure alle persone che vivono in condizioni di marginalità, ha specificato come "un accesso al pronto soccorso costa più alla collettività che una visita dal medico di base che, attraverso un percorso continuativo, previene, monitora e cura il paziente per garantirgli un buono stato di salute complessivo".

La ratio di questa proposta di legge è di sanare questo gap normativo, con una legge regionale finalizzata a garantire il medico di base a tutti cittadini italiani regolarmente soggiornanti nel nostro paese, che vale anche per chi una casa (e quindi una residenza) non l'ha più. Anche a loro spetta di essere curati. Perché la fragilità non è una colpa e non può essere negato un diritto a chi si trova in condizioni di difficoltà. Allo stesso tempo si ottiene anche un risparmio economico regionale, che



Consiglio Regionale della Campania

potrà essere reinvestito in altri servizi sanitari necessari alla salute dei cittadini e delle cittadine campane.

Diverse regioni hanno proposto o addirittura già introdotto una normativa in tal senso, si tratta di Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Molise, Umbria ecc).

E' compito anche della Regione Campania, che, come istituzione regionale, in base al riformato articolo 117 Costituzione, ha competenza concorrente in tema di tutela della salute, prendersi cura delle persone più fragili, aiutandole a rialzarsi, proteggendole, affinché la tutela della salute sia, effettivamente, un diritto di ogni individuo, anche di chi non ha una residenza. E' dovere di un'istituzione regionale come quella civili, umani e sociali, da sempre all'avanguardia sui temi dei diritti e dell'aiuto agli ultimi, offrire una sanità che garantisca assistenza e cure a tutti i suoi cittadini e cittadine, senza alcun tipo di distinzione, dotarsi di una sanità, e di un welfare, da cui nessuno rimanga escluso o ai margini.

La ratio dell'articolato in oggetto è l'estensione, anche ai senzatetto, soggiornanti nella regione, della sanità di base pubblica e universale. Con l'approvazione di questa legge, dunque, anche i cittadini e le cittadine senza dimora e privi di qualsiasi assistenza sanitaria, potranno iscriversi all'anagrafe sanitaria per la scelta del medico di base e avere garantiti i cosiddetti Lea, i "livelli essenziali di assistenza"



Consiglio Regionale della Campania

INDICE ARTICOLATO

- 1) Finalità e oggetto
- 2) Informazione
- 3) Clausola Valutativa
- 4) Norma Finanziaria
- 5) Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Campania, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai Livelli essenziali di assistenza (LEA) per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle (ASL) e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con Deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
3. La Regione si impegna a sostenere l'approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

Articolo 2

(Informazione)



Consiglio Regionale della Campania

1. Per l'attuazione delle presenti disposizioni, la Regione Campania può stipulare appositi protocolli d'intesa con le realtà associative e del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone senza fissa dimora, favorendo quindi una maggiore informazione e supportando l'iscrizione, in separato elenco, nelle liste degli assistiti delle (ASL) del territorio regionale.

Articolo 3
(Clausola valutativa)



Consiglio Regionale della Campania

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge, relativamente a:

- a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al Servizio Sanitario regionale (SSR) in ciascuna (ASL);
- b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
- c) eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

Articolo 4

(Norma finanziaria)



Consiglio Regionale della Campania

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in € 300.000, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si farà fronte nell'ambito dello stanziamento di cui alla Missione 13, programma 1, Titolo 1, previsto per i LEA.



Consiglio Regionale della Campania

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.